

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 129-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE FILETTI)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

EMILIO MOLINARI

per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione
col mezzo della stampa)

Trasmessa dal Ministro di grazia e giustizia

(CONSO)

il 19 aprile 1993

Comunicata alla Presidenza il 2 luglio 1993

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. - Il 3 aprile 1993 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Molinari per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa).

In data 19 aprile 1993 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 21 aprile 1993 e deferita alla Giunta il 5 maggio 1993.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 17 giugno 1993.

È da sottolineare che a seguito di querela proposta da Andrea Rossi - in relazione ad articoli di stampa ritenuti offensivi della sua reputazione, in proprio e quale rappresentante della «Petroldragon spa» - l'onorevole senatore Emilio Molinari con sentenza del 23 ottobre 1990 è stato a suo tempo assolto dal Tribunale civile di Milano da imputazioni di diffamazione col mezzo della stampa per non aver

commesso il fatto e per avere agito nell'esercizio del diritto di critica.

Avverso tale sentenza la parte civile ha proposto impugnazione. La Corte di Appello ha sospeso il processo ex articolo 344, comma 3, del codice di procedura penale, mandando gli atti al Pubblico Ministero per la richiesta di autorizzazione atteso che il Molinari è stato nel frattempo eletto senatore della Repubblica.

Al fine di consentire che il senatore Molinari, che ha rifiutato la rimessione di querela proposta dal Rossi venga rapidamente sottoposto al giudizio di secondo grado (come dallo stesso senatore sollecitato alla Giunta con una apposita lettera), non sussistendo nel caso *de quo* gli estremi del *fumus persecutionis* e trattandosi di confermare o meno il giudizio espresso nel processo di primo grado, la Giunta ha ritenuto opportuno proporre di concedere la chiesta autorizzazione a procedere.

Per queste ragioni la Giunta ha deliberato all'unanimità di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere.

FILETTI, *relatore*